

Cremona, li 31/01/2019

DECRETO N. 64 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS 152/2006 - D.LGS. 99/1992 - DITTA BIOAGRITALIA S.R.L. - ATTIVITA' DI TRATTAMENTO, MESSA IN RISERVA E SPANDIMENTO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA DI RIFIUTI SPECIALI IN PROVINCIA DI CREMONA - IMPIANTO IN COMUNE DI CORTE DE' FRATI - MODIFICA AUTORIZZAZIONE -

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale, le Delibere del Presidente n. 299 del 23/12/2015 e n. 53 del 01/04/2016 di "conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio", n. 9 del 27/01/2017 di proroga dell'incarico sino al 30/09/2017, n. 106 del 27/09/2017 di proroga sino al 31/12/2018, n. 176 del 27/12/2018 di ulteriore proroga fino al 31/12/2019;
- il D.D.P. n. 323 del 22/04/2009, avente per oggetto: "D.Lgs n. 152/2006 e s.m. -D.Lgs n. 99/1992- Rinnovo autorizzazione trattamento (R3), messa in riserva (R13) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi in provincia - Ditta Bioagritalia s.r.l. - Comune di Corte de' Frati", rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e successivamente modificato ed adeguato;

RICHIAMATA la D.G.R. 01 luglio 2014, n. 2031 avente per oggetto: "Disposizioni regionali per trattamento e l'utilizzo, a beneficio dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";

PRESO ATTO della conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, con Legge 16 novembre 2018, n. 130 ed in particolare di quanto disposto all'art. 41 "Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione";

VISTA la nota prot. 75407 del 30/10/2018 con la quale la Ditta rettifica il quantitativo massimo giornaliero conferibile all'impianto pari a 100 t/giorno precedentemente indicato, sostituendolo con 178 t/giorno (fermo restando la quantità annua massima trattata di 25.000 t e pertanto gli impatti complessivi traffico veicolare). Con la stessa nota chiede inoltre di rettificare il capitolo "provenienza e tipo delle acque scaricate" dell'Allegato B al D.D.P. 6154/2018 (questi Uffici non ravvisano la necessità di intervenire in tal senso);

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", e riscontrato che non si determina variazione delle garanzie già prestate;

RITENUTO di fare salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti ed Organismi interessati, nonché i diritti di terzi;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241 del 07/08/1990 di cui alle note prot. 81990/2018 per l'adeguamento dell'autorizzazione, nella quale peraltro è stata richiamata l'attenzione della ditta alla coerenza della necessità del rispetto delle nuove disposizioni;

REPUTATO per tanto di dover provvedere all'adeguamento del Decreto Autorizzativo n. D.D.P. n. 323 del 22/04/2009 successivamente modificato ed integrato, in base al quale la ditta Bioagritalia s.r.l. è autorizzata ad operare presso l'impianto in Comune di Corte de' Frati il trattamento, la messa in riserva e lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi che rientrano nella fattispecie "fanghi di depurazione"; di rettificare inoltre il punto 1.5, Allegato A al D.D.P. 07/09/2018 n. 615 di modifica dell'autorizzazione D.D.P. 323/2009;

Il Dirigente dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, e sulla base delle disposizioni di cui al D.L. 28 settembre 2018, n. 109, art. 41, convertito e modificato con Legge 16 novembre 2018, n. 130, di modificare il D.D.P. 615 del 07/09/2018 (modifica dell'autorizzazione D.D.P. 323/2009), in titolarità a
soggetto: **Bioagritalia s.r.l.**,
codice fiscale: **00942330192**
sede legale: **Segrate, via Cassanese, 45**
sede impianto: **Corte de' Frati, via C. Colombo**
relativa alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante trattamento (operazione R12) messa in riserva (operazione R13) e spandimento degli stessi rifiuti sul suolo a beneficio dell'agricoltura (operazione R10) nell'ambito provinciale come segue:
 - l'Allegato A.3 al D.D.P. 615/2018 è sostituito con l'Allegato A.3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - nell'Allegato A.6, che definisce gli obblighi inerenti le verifiche di caratterizzazione e di ammissibilità dei fanghi in ingresso all'impianto, il parametro PCDD/F è sostituito con il parametro PCDD/PCDF + PCB DL;
 - il contenuto del punto 1.5 dell'allegato A al D.D.P. n. 615/2018 è sostituito come segue: "il quantitativo massimo dei rifiuti conferibile all'impianto è pari a 25.000 t/anno e 178 t/giorno";
2. di assumere che, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006, rimane invariata al 22/04/2019 la scadenza dell'autorizzazione fissata con D.D.P. 323/2009 e s.m., e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza;
3. di dare atto che:
 - sono fatte salve le prescrizioni riportate nella vigente autorizzazione di cui al D.D.P. 323/2009 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non esplicitamente modificato od in contrasto con il presente provvedimento;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti e gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi;
 - non si determina variazione delle garanzie finanziarie fissate con D.D.P. 323/2009 ai sensi della D.G.R. n. 19461/2004;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia;
6. di disporre che il presente atto venga notificato:
 - al soggetto interessato: Bioagritalia s.r.l. (bioagritalia@greenholdingpec.it)e copia trasmessa a:
 - Regione Lombardia (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
 - Comune di Corte de' Frati (comune.cortedefrati.cr@pec.it);
 - A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it)

lombardia.it).

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica del presente provvedimento al soggetto interessato.

È fatto obbligo alla ditta di esibire il presente atto unitamente al D.D.P. 323/2009 e s. m. , quale parte integrante dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta : **Bioagritalia s.r.l.-**
 Sede legale : **Segrate, via Cassanese, 45-**
 Sede impianto : **Corte de' Frati, via C. Colombo-**

Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i fanghi avviati all'utilizzo in agricoltura (derivante dalla D.G.R. 2031/2014, Allegato 1, Tabella 5.2 e s.m. e D.Lgs. 99/1992)

Parametro	u.d.m.	Valori limite	
		Fango di alta qualità	Fango idoneo
pH		5,5 < pH ≤ 11	
Sostanza secca (residuo secco a 105°C)	%		
Residuo secco a 600°C	%		
SSV/SST *	%	< 60	< 65
Metalli pesanti			
Cadmio (Cd)	mg/kg _{SS}	≤ 5	≤ 20
Cromo totale (Cr)	mg/kg _{SS}	≤ 150	< 200
Cromo (Cr ^{VI})	mg/kg _{SS}	< 2	
Mercurio (Hg)	mg/kg _{SS}	≤ 5	≤ 10
Nichel (Ni)	mg/kg _{SS}	≤ 50	≤ 300
Piombo (Pb)	mg/kg _{SS}	≤ 250	≤ 750
Rame (Cu)	mg/kg _{SS}	≤ 400	≤ 1000
Zinco (Zn)	mg/kg _{SS}	≤ 600	≤ 2500
Arsenico (As)	mg/kg _{SS}	≤ 10	< 20
Selenio (Se)	mg/kg _{SS}	≤ 10	
Berillio (Be)	mg/kg _{SS}	≤ 2	
Parametri agronomici			
Carbonio organico	% _{SS}	> 20	
Azoto totale	% _{SS}	> 1,5	
Fosforo totale	% _{SS}	> 0,4	
Potassio totale	% _{SS}	-	
Grado di umificazione	DH%	-	
Inquinanti organici			
Idrocarburi (C10 – C40)	mg/kg _{tal quale}	≤ 1.000	
Toluene	mg/kg _{SS}	≤ 100	
IPA	Acenaftene	mg/kg _{SS}	Σ < 6
	Fenantrene		
	Fluorene		
	Fluorantene		
	Benzo(b)fluorantene		
	Benzo(j)fluorantene		
	Benzo(k)fluorantene		
	Benzo(a)pirene		
	Benzo(g,h,i)perilene		
	Indenopirene		
	Dibenzo(a,h)antracene		
	Benzo(a)antracene		
	Crisene		
	Pirene		
Benzo(e)pirene			
Dibenzo(a,e)pirene			
Dibenzo(a,l)pirene			
Dibenzo(a,i)pirene			
Dibenzo(a,h)pirene			
DEHP (Bis(2-etilesil)ftalato)	mg/kg _{SS}	< 100	
AOX (Adsorbable Organ Halides)	Lindano	mg/kg _{SS}	Σ < 500
	Endosulfan		
	Tricloroetilene		
	Tetracloroetilene		
Clorobenzeni			
PCDD-PCDF + PCB DL	ng WHO-TEQ/kg _{SS}	≤ 25	

Parametro		u.d.m.	Valori limite	
			Fango di alta qualità	Fango idoneo
PCB-77	3,3',4,4' Tetraclorobifenile	mg/kg _{ss}	Σ < 0,8	
PCB-81	3,4,4',5 Tetraclorobifenile			
PCB-105	2,3,3',4,4' Pentaclorobifenile			
PCB-114	2,3,4,4',5 Pentaclorobifenile			
PCB-118	2,3',4,4',5 Pentaclorobifenile			
PCB-123	2',3,4,4',5 Pentaclorobifenile			
PCB-126	3,3',4,4',5 Pentaclorobifenile			
PCB-156	2,3,3',4,4',5 Esaclorobifenile			
PCB-157	2,3,3',4,4',5' Esaclorobifenile			
PCB-167	2,3',4,4',5,5' Esaclorobifenile			
PCB-169	3,3',4,4',5,5' Esaclorobifenile			
PCB-189	2,3,3',4,4',5,5' Eptaclorobifenile			
PCB-28	2,4,4' Triclorobifenile			
PCB-52	2,2',5,5' Tetraclorobifenile			
PCB-95	2,2',3,5',6 Pentaclorobifenile			
PCB-99	2,2',4,4',5 Pentaclorobifenile			
PCB-101	2,2',4,5,5' Pentaclorobifenile			
PCB-110	2,3,3',4',6 Pentaclorobifenile			
PCB-128	2,2',3,3',4,4' Esaclorobifenile			
PCB-138	2,2',3,4,4',5' Esaclorobifenile			
PCB-146	2,2',3,4',5,5' Esaclorobifenile			
PCB-149	2,2',3,4',5,6 Esaclorobifenile			
PCB-151	2,2',3,5,5',6 Esaclorobifenile			
PCB-153	2,2',4,4',5,5' Esaclorobifenile			
PCB-170	2,2',3,3',4,4',5 Eptaclorobifenile			
PCB-177	2,2',3,3',4,5',6' Eptaclorobifenile			
PCB-180	2,2',3,4,4',5,5' Eptaclorobifenile			
PCB-183	2,2',3,4,4',5',6 Eptaclorobifenile			
PCB-187	2,2',3,4',5,5',6 Eptaclorobifenile			
Parametri microbiologici				
Salmonelle		MPN/g _{ss}	< 100	
Coliformi fecali		MPN/g _{ss}	< 10.000	
Parametri biologici				
Test di fitotossicità			Indice di germinazione (diluizione al 30%) > 60%	

* non applicabile nel caso di utilizzo diretto in conto proprio dei fanghi.

I fanghi trattati idonei all'apporto al terreno sono sottoposti a indagini analitiche, per controllare il rispetto dei valori limite fissati, su ogni partita omogenea e comunque con una frequenza minima trimestrale laddove trattasi di fanghi derivanti dal medesimo trattamento, costante per modalità e componenti impiegate (fanghi, rifiuti e materiali).

Per il parametro PCDD/PCDF + PCB DL il controllo analitico deve essere almeno semestrale.

Il Test di fitotossicità, che convalida assenza di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bio-accumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale nei fanghi al momento dell'utilizzo agricolo, deve essere eseguito:

- per la prima certificazione e per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei fanghi;
- comunque almeno semestralmente per i fanghi di alta qualità;
- comunque almeno trimestralmente per i fanghi idonei.

Per il parametro idrocarburi (C10-C40), il limite di 1000 mg/kg_{tal quale} si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16/12/2008, come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità protocollo n. 36565 del 05/07/2006, e successive modificazioni e integrazioni.

Le metodiche analitiche suggerite sono individuate nell'Allegato A.4.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.